

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

**Indirizzo postale:** V.le dell'Esercito, 186 - 00143 Roma  
**Posta elettronica:** persomil@persomil.difesa.it  
**Posta elettronica certificata:** persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1.  
Annessi: //.

**OGGETTO:** Articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.

**A:** (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito: circolare M\_D GMIL1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Con la circolare in riferimento –emanata a seguito delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dei pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica– sono state fornite indicazioni applicative in materia di divieto di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita. In particolare, nel ribadire che la licenza ordinaria, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti dal personale, senza possibilità di trattamenti economici sostitutivi, è stato stabilito, in deroga a tale principio, che la c.d. “monetizzazione” sia possibile nell’ipotesi in cui il mancato utilizzo delle licenze sia conseguenza di eventi anomali e imprevedibili (*a titolo esemplificativo: malattia, infortuni, inidoneità*), da cui sia derivata la cessazione del rapporto di servizio con l’Amministrazione (*cessazione dal servizio per infermità*), rimanendo escluse, da tale deroga, altre fattispecie di cessazione dal servizio.
2. Tuttavia, la “massima” contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 20 luglio 2016, nonché il costante indirizzo giurisprudenziale fissato nelle pronunce di diversi Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, hanno indicato alcuni criteri dai quali emerge un contesto attuativo dell’istituto della c.d. “monetizzazione” di maggiore estensione applicativa. A ulteriore conferma, il citato Alto Consesso, con il parere n. 154/2020 del 20 gennaio 2020, ha ribadito, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio di diritto sociale dell’Unione secondo cui il dipendente ha titolo ad una “indennità finanziaria” nel caso in cui, all’atto della cessazione dal servizio, si sia trovato nell’impossibilità di fruire delle ferie retribuite. Parimenti, il Consiglio di Stato con parere n. 891 del 12 maggio 2020, ha affermato il principio che il ricorrente abbia titolo alla retribuzione della licenza ordinaria non fruita prima della cessazione del rapporto di lavoro/servizio, ancorché la cessazione dal servizio sia avvenuta “a domanda”.
3. In tale contesto, l’Ufficio Legislativo del Dicastero –su espressa richiesta formulata dalla scrivente Direzione Generale e preso atto dei principi fissati in ambito Eurounitario, dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale, nonché della necessità di armonizzare la circolare in riferimento con le disposizioni attuative operanti presso altre Amministrazioni Pubbliche– ha aderito all’ipotesi interpretativa sopra richiamata, affermata ormai in modo consolidato, secondo cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione del congedo ordinario [licenza ordinaria] non usufruito prima della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché egli abbia cessato dal servizio a